

REGOLAMENTO (CE) N. 893/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 settembre 2008

che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore oggetto del riesame

- (1) Con il regolamento (CE) n. 428/2005 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco («FPF», definite più dettagliatamente nel considerando 15) originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Arabia Saudita e ha modificato il regolamento (CE) n. 2852/2000 ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea («Corea»). L'8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 limitatamente al dazio antidumping istituito sulle esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati ed esportati dalla società coreana Huviv Corp ⁽⁴⁾.

2. Misure scadute oggetto del riesame

- (2) Con il regolamento (CE) n. 1799/2002 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia. Le misure istituite dal suddetto regolamento sono scadute l'11 ottobre 2007.

3. Inchiesta precedente relativa alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan

- (3) A seguito del ritiro della denuncia, la Commissione, con la decisione 2007/430/CE ⁽⁶⁾ («decisione di chiusura»), ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan («inchiesta precedente»). Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto che l'abrogazione dei dazi antidumping sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan non fosse contraria all'interesse della Comunità.

4. Presente inchiesta

- (4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti a indicare che le misure in vigore in quel momento potevano non essere più adeguate poiché il loro mantenimento poteva essere contrario all'interesse della Comunità, il 30 agosto 2007, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾, la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio parziale delle misure in vigore a tale data applicabili alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Corea, dell'Arabia Saudita e della RPC («paesi interessati»). Il riesame si limita ad accertare se il mantenimento delle misure sia o meno contrario all'interesse della Comunità: la decisione presa in seguito al riesame potrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dal 22 giugno 2007, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ Causa T-221/05.

⁽⁵⁾ GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 21.6.2007, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU C 202 del 30.8.2007, pag. 4.